

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4415 del 07/08/2024
Oggetto	MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4148 DEL 17/08/2021, EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA: UCB METALLI SRL. ATTIVITÀ: "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI METALLI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, VIA EMILIA OVEST N. 60.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4581 del 07/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette AGOSTO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4148 DEL 17/08/2021, EX ART. 3 DPR 59/2013 — DITTA: UCB METALLI SRL.
ATTIVITÀ: "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI METALLI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, VIA EMILIA OVEST N. 60.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamata:

- la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4148 del 17/08/2021, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo prot. n. 14138 del 01/09/2021, acquisito al prot. ARPAE n. 135046 in pari data, per l'attività di "commercio all'ingrosso di metalli" svolta dalla ditta "UCB METALLI SRL" (P.Iva 13341950155 - sede legale a Milano, Piazzale Baiamonti n. 3), nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Via Emilia Ovest n. 60, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art.

269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi (S2 e S5) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

Premesso che:

- con nota prot. n. 13704 del 03/06/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 102554 del 04/06/2024, il Suap del Comune di Rottofreno ha trasmesso l'istanza, presentata dalla ditta "UCB METALLI SRL" (P.Iva 13341950155), con sede legale a Milano (MI), Piazzale Baiamonti n. 3, finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "commercio all'ingrosso di metalli" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Via Emilia Ovest n. 60, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (*proseguimento senza modifiche*);
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., , per gli scarichi (S2 e S5) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico (*proseguimento senza modifica*);
- con nota prot. n. 109442 del 13/06/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 120172 del 01/07/2024 questo Servizio ha richiesto la documentazione riguardante le dichiarazioni di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 7 del 12/07/2024 Sinadoc 21258/2024) risulta che:

- la modifica riguarda soltanto lo scarico denominato S5. La Ditta, avendo realizzato solo parzialmente, per ragioni tecniche e di fattibilità economica quanto previsto nell'Aua d.d. det-amb n. 4148 del 17/08/2021 per lo scarico S5, ha proposto la modifica del progetto della rete idrica del capannone n. 2, prevedendo un impianto ad ossidazione totale per il trattamento delle acque reflue domestiche abbinato a fosse biologiche Imhoff e pozzetti degrassatori. Il nuovo progetto prevede di lasciare il piazzale inghiaiato e non prevede la presenza di un trattamento per le acque meteoriche, non soggette ad autorizzazione in funzione dell'attività svolta;
- la Ditta dichiara che per lo scarico S2 nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- pertanto, a seguito di tale modifica, dall'insediamento originano n° 2 scarichi di acque reflue domestiche, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" afferente al Rio Loggia, come di seguito descritti:
 - scarico S2 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici degli uffici e del capannone 1, trattate mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff, n° 2 degrassatori ed un impianto di depurazione ad ossidazione totale;
 - scarico S5 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del capannone 2, trattate mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff, n° 2 degrassatori ed un impianto di depurazione ad ossidazione totale;
- dall'insediamento hanno altresì origine n° 3 scarichi, che per le loro caratteristiche non sono assoggettabili ad autorizzazione, tutti recapitanti nel corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" afferente al Rio Loggia, come di seguito descritti:
 - scarico S1 costituito dalle acque meteoriche di copertura (pluviali) e di piazzale (pulito) del capannone 1, trattate in un impianto di prima pioggia installato unicamente in via precauzionale;
 - scarichi S3 e S4 costituiti dalle acque meteoriche di copertura (pluviali) del capannone 2;

Considerato che:

- con nota prot. n. 110026 del 14/06/2024 è stato richiesto al Comune di Rottofreno, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (S5) di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" afferente al Rio Loggia;
- con nota prot. n. 17251 del 09/07/2024, assunta al prot. Arpae n. 125634 in pari data, il Comune di Rottofreno ha trasmesso l'Autorizzazione allo scarico (S5) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" afferente al Rio Loggia;

Dato atto che:

- in data 05/06/2024 è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per l'acquisizione della comunicazione antimafia, come previsto dall'art. ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (prot. ingresso n. 0188096_20240605);

- entro trenta giorni dalla data di consultazione della Banca Dati, non è pervenuta la comunicazione antimafia, come previsto dall'art. 88 c. 4 del D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 88, comma 4-bis del citato D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, le Amministrazioni pubbliche procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;
- i rappresentanti d'impresa, componenti il Cda hanno sottoscritto le dichiarazioni di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, acquisite con nota prot. ARPAE n. 122187 del 03/07/2024;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto, mantenendo invariate le prescrizioni impartite con la determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4148 del 17/08/2021, relativamente ai titoli di cui all'art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico, per i quali il proponente ha dichiarato il *proseguimento senza modifiche*;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpa, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpa, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4148 del 17/08/2021, (rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo prot. n. 14138 del 01/09/2021), in favore della ditta "UCB METALLI SRL" (P.Iva 13341950155 - sede legale a Milano, Piazzale Baiamonti n. 3), per l'attività di "commercio all'ingrosso di metalli" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Via Emilia Ovest n. 60, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per gli scarichi (S2 e S5) di acque reflue domestiche aventi recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" afferente al Pio Loggia;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di riportare, per il buon ordine, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso, **già impartite con la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4148 del 17/08/2021:**

EMISSIONE N. E1 TAGLIO E FRESATURA

Portata Massima	11800 Nm ³ /h
Durata giornaliera	15 h/g
Durata annua	220 gg/anno
Altezza Minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

a) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto

specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;

b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

a) UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;

b) UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;

c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

d) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;

e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

f) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro;

g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

3. di impartire, per gli scarichi S2 e S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" afferente al Rio Loggia, le seguenti **prescrizioni**:

a) il numero degli A.E. serviti non deve in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti di trattamento dei reflui;

b) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quelli posti prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;

c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento dei reflui, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché le periodiche operazioni di manutenzione degli impianti di depurazione ad ossidazione totale. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;

d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

e) i piazzali scoperti non devono essere interessati né da attività lavorative, né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

f) la Ditta deve provvedere con regolarità alla pulizia e manutenzione dei pozzetti, delle condotte fognarie dello stabilimento, nonché del canale intubato afferente al Rio Loggia, garantendo costantemente il rapido allontanamento del refluo ed il regolare deflusso delle acque all'interno del canale di scolo stesso;

g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Rottofreno e ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rottofreno e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa

documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

5. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rottofreno per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- in considerazione della prosecuzione senza modifiche per i titoli abilitativi già rilasciati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dal 01/09/2021 (prot. 14138), data del provvedimento di rilascio, da parte del Suap del Comune di Rottofreno, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4148 del 17/08/2021;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.